

**Determinazione 12 dicembre 2016**

**APPROVAZIONE DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE E DELLE STRUTTURE XML DA UTILIZZARE PER GLI SCAMBI INFORMATIVI IN TEMA DI AUTOLETTURA NEL SETTORE ELETTRICO DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 4 AGOSTO 2016 463/2016/R/COM**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI  
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA  
IDRICO**

**PREMESSO CHE:**

- con la deliberazione 1 marzo 2012 65/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 65/2012/R/EEL) e s.m.i. l'Autorità ha approvato l'introduzione dei contenuti standard e delle modalità operative per lo scambio dei flussi informativi relativi ai dati di misura, periodici e messi a disposizione agli utenti in occasione di uno *switching*; con la determina DMEG/PFI/6/2012 si è proceduto successivamente alla standardizzazione dei suddetti flussi informativi;
- con la deliberazione 31 luglio 2014, 398/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 398/2014/R/EEL), come successivamente modificata e integrata, l'Autorità ha definito le disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale e stabilito, tra le altre cose, gli obblighi a carico delle imprese distributrici in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in occasione della voltura nel settore elettrico;
- con la deliberazione 14 ottobre 2015, 487/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 487/2015/R/EEL), come successivamente modificata e integrata, l'Autorità ha riformato il processo di *switching* nel mercato *retail* elettrico e disciplinato anche i casi in cui il cambio del venditore da parte del cliente finale non implichi anche la modifica dell'utente del dispacciamento;
- con la deliberazione 10 marzo 2016, 100/2016/R/COM (di seguito: deliberazione 100/2016/R/COM), come successivamente modificata e integrata, l'Autorità ha introdotto delle disposizioni in materia di fattura di chiusura, al fine di garantire che il cliente finale, anche in coerenza con le indicazioni fornite dal legislatore comunitario, possa disporre di una fattura che chiuda la posizione debitoria del cliente in caso di cessazione della fornitura; inoltre la medesima deliberazione ha integrato le disposizioni in tema di trattamento e messa a disposizione dei dati di misura in occasione di voltura e di cambio venditore prevedendo, con riferimento ai

punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS (Testo integrato della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)), la possibilità per il cliente finale di comunicare l'autolettura alla propria controparte commerciale che, a sua volta, è tenuta a trasmetterla all'impresa distributrice di competenza ai fini della validazione;

- con la deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/COM (di seguito: deliberazione 463/2016/R/COM) l'Autorità ha approvato il Testo integrato delle disposizioni in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF), contenente le disposizioni valide per i clienti di piccola dimensione, gli indennizzi a beneficio dei clienti finali e le attività finalizzate al monitoraggio, integrando le nuove previsioni in tema di fatturazione di periodo con le previsioni introdotte con la citata deliberazione 100/2016/R/COM in tema di fatturazione di chiusura e, tra le altre cose, disciplinando l'utilizzo dell'autolettura ai fini della fatturazione;
- con la deliberazione 6 dicembre 2016, 738/2016/R/COM, l'Autorità ha apportato alcune modifiche alla deliberazione 463/2016/R/COM e al TIF, anche su aspetti inerenti all'utilizzo dell'autolettura;
- con la determina del Direttore della Direzione Mercati 11 dicembre 2012, n. 11/2012 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina di funzionamento del gruppo di lavoro istituito per l'elaborazione di proposte in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore elettrico e del gas naturale (di seguito: Gruppo di Lavoro o GdL);
- con la determina del Direttore della Direzione Mercati 15 giugno 2015, n. 11/2015 si è proceduto a standardizzare i flussi informativi relativi alla messa a disposizione dei dati di misura in occasione di una voltura nel settore elettrico previsti dall'Allegato A della deliberazione 398/2014/R/EEL;
- con la determina del Direttore della Direzione Mercati 19 aprile 2016, n. 7/2016 (di seguito: determina 7/2016 – DMEG) sono state integrate e modificate le regole di compilazione e i tracciati dei flussi informativi tra imprese distributrici e venditori di energia elettrica di cui all'Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL, come successivamente aggiornato.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il TIF stabilisce gli obblighi di emissione, le modalità di utilizzo dei dati di misura, compresa l'autolettura ed i relativi obblighi di informazione, ai fini della contabilizzazione dei consumi e dell'utilizzo nel fattura; il medesimo TIF e la deliberazione 463/2016/R/COM prevedono, inoltre, indennizzi specifici a carico di imprese distributrici a favore dei venditori e dei clienti finali anche in relazione alla mancata messa a disposizione di dati di misura (effettivi, autoletture validate o stimati);
- in particolare, in tema di autolettura il TIF prevede che i venditori siano tenuti a mettere a disposizione dei clienti finali almeno una modalità di raccolta

dell'autolettura e a trasmettere all'impresa di distribuzione, anche per il tramite dell'utente del trasporto di energia elettrica, tutti i dati di autolettura comunicati dal cliente finale:

- nell'ambito della finestra temporale indicata in ciascuna fattura, per i clienti finali titolari di punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS;
- per gli stessi clienti di cui al precedente alinea, anche fuori della finestra temporale individuata dal venditore, qualora quest'ultimo decida di acquisirli;
- qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi, per i clienti finali titolari di punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS;
- con riferimento ai casi di cessazione della fornitura, ad eccezione dei casi di disattivazione, con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il TIF prevede che:
  - nei casi di cambio venditore:
    - a) il cliente finale può effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo la data di cambio venditore comunicandola al venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio venditore o al venditore entrante se effettuata a partire da detta data;
    - b) il venditore acquisisce e trasmette, per il tramite dell'utente del trasporto, il dato di autolettura all'impresa di distribuzione secondo quanto previsto al comma 3.2bis dell'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/EEL;
  - nei casi di voltura:
    - a) il cliente finale richiedente la voltura può effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della voltura, comunicandola al venditore;
    - b) il venditore acquisisce e trasmette, per il tramite dell'utente del trasporto, il dato di autolettura all'impresa di distribuzione secondo quanto previsto al comma 10.4bis dell'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/EEL;
- inoltre, tra gli ulteriori obblighi in tema di autolettura il TIF prevede che il venditore debba trasmettere all'impresa distributrice per la validazione anche le autoletture comunicate dai clienti finali, fatta eccezione per i punti di prelievo trattati orari ai sensi del TIS, tramite reclamo scritto o segnalazione telefonica;
- al fine, dunque, di evitare le criticità operative derivanti dalla gestione di prassi eterogenee in relazione alla trasmissione dei dati di autolettura da parte dei venditori e all'acquisizione degli stessi da parte delle imprese distributrici, la deliberazione 463/2016/R/COM ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché, tra le altre cose, con propria determinazione proceda alla standardizzazione degli scambi informativi inerenti alle autoletture del settore elettrico, nonché alla valutazione di eventuali modifiche dei flussi già in vigore per entrambi i settori.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- al fine di procedere alla standardizzazione dei flussi relativi alla gestione delle autoletture, con riferimento al solo settore elettrico, in data 8 agosto 2016, è stata trasmessa ai partecipanti al GdL una ipotesi di Istruzioni Operative contenente la sequenza degli scambi informativi, completa dei dati considerati obbligatori per ciascun flusso;
- tra le osservazioni generali pervenute la principale è relativa alla completezza del *set* di dati di autolettura comunicati dal cliente finale necessari alla fatturazione; in particolare, esclusivamente in relazione ai punti di prelievo con potenza impegnata maggiore di 15 kW, è stato richiesto di inserire anche i dati di energia reattiva e di potenza massima oltre ai già previsti dati di energia attiva;
- ulteriori osservazioni puntuali hanno riguardato, poi, l'inserimento del codice del contratto di dispacciamento dell'utente interessato, della data di voltura e di cambio venditore nei rispettivi flussi, nonché l'obbligatorietà di compilare il campo note in tutti i casi di mancata validazione dell'autolettura da parte dell'impresa distributrice;
- in esito alle osservazioni pervenute, in data 25 ottobre 2016 è stata convocata una riunione del Gruppo di Lavoro presso gli Uffici dell'Autorità al fine di pervenire alla definizione del contenuto minimo, nonché all'individuazione di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare ai flussi informativi, funzionali ad una migliore gestione degli stessi;
- nell'ambito del GdL, in aggiunta alle considerazioni già esplicitate nelle prime osservazioni, è stato approfondito il tema relativo alle caratteristiche di alcuni misuratori che prevedono la visualizzazione e la rilevazione dei dati di misura su quattro totalizzatori, tutti indispensabili per l'attività in capo all'impresa distributrice di validazione del dato, e la non visualizzazione sul *display* del misuratore del dato di potenza massima mensile.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire modalità operative efficienti che consentano la trasmissione alle imprese distributrici da parte dei venditori dei dati di autolettura effettuata dai clienti finali nei casi di autolettura periodica, voltura, cambio venditore e reclamo;
- con riferimento alle autoletture c.d. di periodo, predisporre un unico flusso per i punti di prelievo trattati monorari e per quelli trattati a fasce ai sensi del TIS, in cui la gestione della compilazione dei campi avviene sulla base del trattamento del punto; prevedere, inoltre, un flusso *ad hoc* per le autoletture comunicate dal cliente finale in relazione ad un reclamo scritto o ad una segnalazione telefonica, in considerazione della peculiarità della casistica e della connessione con le prestazioni di qualità commerciale del servizio di vendita e distribuzione;
- con l'obiettivo di rendere, per quanto possibile, semplice e completa ai fini della fatturazione la comunicazione dei dati di autolettura da parte del cliente finale,

accogliere le proposte avanzate nell'ambito del GdL e inserire negli appositi flussi informativi:

- i campi relativi all'energia reattiva e alla potenza massima, specificando che tali dati debbano essere comunicati esclusivamente con riferimento ai punti di prelievo con potenza impegnata maggiore di 15 kW;
  - i campi relativi al codice del contratto di dispacciamento, alla data di voltura, alla data di cambio venditore e alla data di acquisizione della misura; queste ultime in quanto necessarie all'impresa distributrice per la verifica del rispetto delle tempistiche di trasmissione dei dati ai sensi della regolazione sopra richiamata;
  - l'obbligatorietà del campo note in tutti i casi di autolettura non validata, ad eccezione dei casi in cui la non validazione sia direttamente desumibile dalle informazioni presenti nel file stesso;
  - i campi relativi al quarto totalizzatore denominato F4, specificando che la compilazione del suddetto campo debba essere prevista nei soli casi di visualizzazione del dato sul *display* del misuratore;
- definire le Istruzioni Operative contenenti i tracciati *xml* e la sequenza dei flussi informativi tra venditori e imprese distributrici con riferimento ai dati di autolettura comunicati dal cliente finale;
  - modificare i flussi informativi standard relativi alla messa a disposizione da parte delle imprese distributrici agli utenti del trasporto dei dati di misura di voltura ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/EEL e dei dati di misura di *switching* di cui all'Allegato A della deliberazione 65/2012/R/EEL, modificati con determina 7/2016 – DMEG, inserendo l'autolettura tra i valori ammissibili nel campo "Tipo Dato";
  - prevedere che i tracciati informativi standardizzati definiti con riferimento ai dati di autolettura, nonché i tracciati aggiornati con riferimento ai flussi informativi esistenti relativi ai dati di misura di voltura e *switching*, trovino applicazione entro l'1 aprile 2017;

#### **DETERMINA**

1. di approvare l'Allegato A contenente il documento "Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in tema di standard dei dati di autolettura dell'energia elettrica" e relative allegati;
2. di approvare l'Allegato B che aggiorna i flussi informativi standard relativi alla messa a disposizione da parte delle imprese distributrici agli utenti del trasporto dei dati di misura di voltura di cui all'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/EEL;
3. di approvare l'Allegato C che aggiorna i flussi informativi standard relativi alla messa a disposizione da parte delle imprese distributrici agli utenti del trasporto dei dati di misura di *switching*, di cui all'Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL;

4. di prevedere che le disposizioni di cui alla presente determina trovino applicazione entro l'1 aprile 2017;
5. di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati sul sito internet dell'Autorità, ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Milano, 12 dicembre 2016

Il Direttore: Clara Poletti